

## **TRIBUNALE DI MASSA**

### **RICORSO EX 414 E SEGG. CPC**

La sig.ra Annamaria Pecunia nata a Erice il 16/12/1977 e residente in Marsala nella via Boeo n.28 – C.F. PCNNMR77T56D423W - elettivamente domiciliata in Marina di Carrara nella via Genova n.15 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Alibani, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito De Stefano – C.F. DSTVTI57R21E974X – per procura in calce al presente atto

### **CONTRO**

1. Ministero dell'Università e della Ricerca – MIUR - C.F. 80185250588 - in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma nel viale Trastevere n.76/A
2. Ufficio Scolastico Provinciale di Massa Carrara - Ambito Territoriale di Massa - in persona del dirigente pro tempore con sede in Massa Carrara via Giovanni Pascoli n.45 – P IVA 80001240458 -
3. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – in persona del Dirigente pro tempore – con sede in Firenze nella via Mannelli n.113 – C.F. 80022410486
4. Ufficio Scolastico Regionale la Sicilia (C.F. 80018500829) in persona del Dirigente pro tempore con sede in Palermo nella via Fattori n.60

### **E NEI CONFRONTI**

di tutti i docenti della classe di concorso AAAA – Scuola per l'Infanzia – che hanno presentato la domanda di mobilità ordinaria 2018/2019 che sarebbero pregiudicati, in termini di punteggio acquisito nella graduatoria di mobilità, dall'accoglimento del presente ricorso

### **PREMESSO CHE**

### **IN FATTO**



- La ricorrente era inserita nella graduatoria ad esaurimento definitiva della scuola per l'infanzia, terza fascia, della provincia di Massa Carrara, nella classe di concorso AAAA scuola per l'infanzia
- Successivamente, con contratto del 16/09/2016, è stata assunta in ruolo, con contratto a tempo indeterminato ed assegnazione nella provincia di Massa Carrara nell'istituto comprensivo Dante Alighieri di Aulla, dove attualmente è in servizio
- Durante l'anno scolastico 2016/2017 ha superato il periodo di prova
- Prima dell'assunzione a tempo indeterminato, la ricorrente aveva prestato, negli anni scolastici dal 2009/2010 al 2014/2015, servizio pre-ruolo per 6 anni presso la scuola paritaria Happy Garden di Cipresso Maria Maddalena di Erice, istituto riconosciuto con DDG n.1884/Xi della Regione Siciliana
- Essendo stata bandita la procedura di mobilità per l'anno scolastico 2018/2019, la ricorrente ha presentato la relativa domanda di mobilità indicando, ai fini del punteggio, i 6 anni di servizio pre-ruolo prestato negli anni scolastici dal 2009/2010 al 2014/2015 presso l'istituto paritario suindicato
- Nella predetta domanda la ricorrente ha indicato, quali sedi prioritarie, alcune sedi della Sicilia, oltre ad altre sedi di altre regioni
- Con provvedimento del 05/05/2018 la P.A. resistente, tuttavia, non ha attribuito alcun punteggio relativo ai 6 anni di servizio pre-ruolo, attribuendo alla ricorrente solamente 36 punti di cui 30 come punteggio base, e 6 come punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento
- Con reclamo del 08/05/2018 la ricorrente ha impugnato tale provvedimento chiedendo l'attribuzione del punteggio per gli anni di servizio pre-ruolo prestati nella scuola paritaria suindicata
- Nessun riscontro è stato dato dalla P.A. resistente
- La ricorrente ha diritto alla valutazione, per la mobilità a.s. 2018/2019, del servizio di insegnamento svolto per 6 anni scolastici presso la scuola paritaria, nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con la condanna dell'amministrazione scolastica, previa



disapplicazione delle norme confliggenti, alla rettifica della procedura di mobilità, attribuendo alla ricorrente il punteggio spettante

- Si precisa che il punteggio relativo ad ogni anno scolastico è di n.6 punti per ciascun anno
- Pertanto, avendo la ricorrente svolto 6 anni di servizio pre-ruolo, ne consegue che il punteggio aggiuntivo spettante è di 36 punti
- Avendo la P.A. resistente attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo di 36 punti, a tale punteggio va aggiunto quello relativo al servizio pre-ruolo di ulteriori punti 36 e, pertanto, alla ricorrente, per quanto riguarda la procedura di mobilità, va attribuito il complessivo punteggio di 72 punti, con conseguente rettifica della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio spettante
- La ricorrente, inoltre, ha diritto anche al computo, agli effetti delle progressione di carriera, degli anni di servizio svolti presso il citato istituto paritario, negli aa. ss. dal 2009/2010 al 2014/2015, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione del decreto di ricostruzione di carriera.
- Si rappresenta che lo scorso anno la ricorrente ha presentato ricorso ex art. 700 cpc per gli stessi motivi e per lo stesso fine e che all'esito dello stesso **il Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa**, pur rigettando lo stesso per difetto del periculum in mora, **ha dichiarato**, tuttavia, nella parte motiva (pagg. 5, 8 e 9) **il diritto della ricorrente alla valutazione dei periodi di servizio prestati prima dell'immissione in ruolo nella scuola paritaria nella stessa misura in cui è valutato il servizio reso nelle scuole statali.**

## IN DIRITTO

- **ILLEGITTIMITA' DELLE DISPOSIZIONE DEL CCNI MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (PROROGATO ANCHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019) E DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, INSERITE NELLE NORME COMUNI IN ALLEGATO AL CCNI (Contratto**



**collettivo nazionale integrativo) MOBILITA', NELLA PARTE IN CUI VIENE STABILITO CHE “ IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE NON E' VALUTABILE”**

- **ILLEGITTIMITA' DELLE DISPOSIZIONI PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE**

Lo svolgimento dell'insegnamento presso istituti paritari trova piena giustificazione nella normativa vigente che, a partire dall'anno 2000, con l'approvazione della L.n.62/2000 : Norme per la parità scolastica – e D.L. n.255/2001 (art.2 co.2) convertito nella L.n.333/2001 ha stabilito che: **”I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L.n.62/2000, sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali”**.

Dal punto di vista normativo si evidenzia che la citata legge 62/2000 ha riconosciuto completa parità relativamente all'offerta formativa fra scuole paritarie e scuole statali; tale principio, sancito dalla legge, è ormai consolidato nel nostro ordinamento.

Per zelo difensivo si rappresenta che, in sede di concorsi pubblici del personale docente sono state applicate le suindicate disposizioni, essendo stabilito che nelle tabelle di valutazione dei titoli di merito il punteggio acquisito nelle scuole paritarie veniva valutato alla stessa stregua di quello acquisito **“nelle scuole statali o paritarie di ordine e grado”** .

La procedura di mobilità è stata segnatamente disciplinata dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2017/2018 (prorogato anche per l'anno scolastico 2018/2019).

La graduatoria della mobilità per individuare gli aventi diritto ai trasferimenti in relazione ai posti effettivamente disponibili, in base al citato CCNI, è effettuata attribuendo dei punti in relazione a diverse circostanze, fra le quali è stato previsto il servizio pre-ruolo prestato dall'insegnante, con l'attribuzione di n.6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo.

Tuttavia, nelle tabelle di valutazione allegate alle Norme Comuni al predetto CCNI, in modo del tutto inspiegabile, illegittimo e giuridicamente immotivato, è stato stabilito che **“il servizio prestato**



**nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera”.**

Tale disposizione è assolutamente illegittima, illogica ed infondata e va disattesa, con l’emissione del provvedimento di disapplicazione delle norme citate.

Il disposto del CCNI sulla mobilità di cui si chiede la disapplicazione contrasta sia con i principi generali dell’ordinamento che con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (artt. 3 e 97 Cost) per effetto della palese violazione della normativa che ha sancito l’equiparazione fra il servizio prestato presso scuole statali e paritarie, i cui principi sono ormai consolidati anche in giurisprudenza (Cons. Stato n.1102/2002).

La violazione della normativa di cui alla L.n.62/2000 e D.L. n.255/2001 (art.2 co.2) convertito nella L.n.333/2001, comporta che - ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 cc, e dell’art.40 comma 1 ult. cpv. (“Nelle materia relative alle sanzioni disciplinari ... alla mobilità ..., la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies (Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile) del decreto legislativo n.165/2001 - la predetta disposizione di cui alle “Note Comuni” allegate al CCNI in oggetto, nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” deve essere disapplicata, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria.

Ne discende che il servizio prestato dalla ricorrente nella citata scuola paritaria deve essere equiparato a tutti gli effetti – anche ai fini della domanda di mobilità e della ricostruzione di carriera – a quello prestato presso scuole statali – così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli che hanno condotto all’assunzione degli insegnanti, come sopra richiamate.



La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “ **la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa** (Cons. Stato n.1102/2002).

Di recente diversi tribunali hanno emesso pronunce in tale senso, riconoscendo la illegittimità di tale normativa ed ordinando, per l’effetto, alle amministrazioni scolastiche convenute, previa disapplicazione della normativa citata, la rettifica del punteggio del docente in sede di graduatoria di mobilità, previa attribuzione del punteggio ottenuto per servizi pre-ruolo prestate presso scuole paritarie (cfr. G.L. Napoli n.17451/2016; G.L. Forlì n.709/2016; G.L. Milano n.6202/2016).

Per quanto sopra esposto si chiede la disapplicazione delle norme che impediscono l’attribuzione del punteggio ottenuto per servizio pre-ruolo prestatato presso scuole paritarie in sede di redazione della domanda di mobilità per l’a.s. 2018/2019 e di cui al CCLL 2017/2018 (prorogato anche per l’anno scolastico 2018/2019).

Si sottolinea che le disposizioni normative richiamate e l’univoco orientamento giurisprudenziale hanno sancito la totale ed indiscussa equiparazione fra il servizio di insegnamento prestatato presso scuole paritarie rispetto a quello prestatato presso istituzioni scolastiche statali. Ne discende che la disposizione del CCNL di mobilità si pone in evidente contrasto con la legge e dovrà essere disapplicata poiché, in caso contrario, sarebbe palese la violazione della normativa in materia di scuole paritarie ed il contrasto con interessi tutelati costituzionalmente quali il principio di uguaglianza (art.3 Cost) e quello di imparzialità e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost). E indubbio, infatti, che il servizio prestatato dall’insegnante presso scuole paritarie ha per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche di quello prestatato presso istituti scolastici statali



Quanto sopra premesso, la ricorrente, come sopra domiciliata rappresentata e difesa

**CHIEDE CHE  
IL GIUDICE DEL LAVORO  
VOGLIA**

- Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
- Disporre e/o Ordinare alle Amministrazioni convenute la disapplicazione – ex art. 40 ult. cpv. dlt n.165/201 – delle disposizioni di cui alle tabelle di valutazione inserire nelle Note Comuni al CCNI concernenti la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2017/2018 (prorogato anche per l’anno scolastico 2018/2019) nella parte in cui viene stabilito che: **“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”** per l’evidente contrasto con la normativa in materia, nonché per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
- Ordinare alle amministrazioni resistenti la rettifica della posizione dell’odierna ricorrente, ai fini della redazione della graduatoria per la mobilità per l’a.s. 2018/2019, con la valutazione del servizio pre-ruolo – corrispondente a n.36 punti prestato dalla ricorrente negli aa.ss. dal 2009/2010 all’a.s. 2014/2015 presso l’istituto scolastico paritario suindicato
- Ordinare alla Amministrazioni resistenti di assegnare la ricorrente nella sede di insegnamento corrispondente all’effettivo punteggio dalla stessa ottenuto in Ambito Territoriale della Regione Sicilia e/o, comunque, in subordine, in altri Ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda, in ordine di preferenza, tenuto conto dell’effettivo punteggio, con l’inserimento di n.36 punti ottenuti per il servizio pre-ruolo prestato
- Ordinare, inoltre alle amministrazioni scolastiche resistenti, di ricostruire la carriera della ricorrente, ai fini giuridici ed economici, tenuto conto del punteggio ottenuto per il servizio prestato presso le citate scuole paritarie



- Con vittoria di spese e competenze di giudizio

## **IN VIA ISTRUTTORIA**

### **Si allega:**

1. Contratto di assunzione
  2. N. 2 Certificati del servizio prestato presso l'istituto paritario Happy Garden
  3. DDG n.1884/XI della regione Siciliana relativo al riconoscimento di status scuola paritaria dell'istituto Happy Garden
  4. Domanda di mobilità per l'anno scolastico 2018/2019
  5. Provvedimento della P.A. resistente del 05/05/2018 con il quale non è stata attribuito il punteggio per il servizio nella scuola paritaria
  6. Reclamo del 07/05/2018 della ricorrente avverso il provvedimento suindicato del 05/05/2018
  7. Ricorso ex art. 700 cpc R.G. 760/2017
  8. Provvedimento del Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa R.G. 760/2017.
  9. Giurisprudenza citata
  10. CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativa e ATA per l'a.s. 2017/2018
  11. Accordo sindacale per la proroga del CCNI anche per l'anno scolastico 2018/2019
  12. Stralcio CCNI suindicato:
    - pag.73 relativa al punteggio per la scuola paritaria
    - pagg. 77-82 relative alle NOTE COMUNI
  - Si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile
  - SI dichiara che la pec dell'Avv. Vito De Stefano è la seguente:  
[destefanovito@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:destefanovito@pec.ordineavvocatimarsala.it)
  - Si dichiara che il fax è il seguente: 0923 1785275
- Marsala 17/07/2018
- Avv. Vito De Stefano





## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC**

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto del ricorrente, giusta procura in calce al suesteso ricorso

### **PREMESSO CHE**

- Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di disapplicazione delle norme comuni al CCNL sulla mobilità che hanno stabilito l'esclusione del punteggio ottenuto per servizi pre-ruolo svolti presso scuole paritarie dalla domanda di mobilità per l'a.s.2018/2019 e seguenti, con la richiesta di rideterminazione della graduatoria di mobilità inserendo, invece, il predetto punteggio
- Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti, il ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti che hanno proposto domanda di mobilità per la predetta classe di concorso della ricorrente

### **RITENUTO CHE**

- La notifica nelle modalità ordinarie si rivelerebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente atteso il cospicuo numero dei controinteressati
- La notifica mediante pubblici proclami non sarebbe sufficiente a garantire la concreta instaurazione del contraddittorio, in quanto non prevede la pubblicazione integrale del testo del ricorso, degli allegati e si rivelerebbe eccessivamente onerosa per il ricorrente, attesi gli atti e le incombenze da compiere
- Di contro, la pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR sarebbe idonea a garantire la conoscibilità approfondita degli stessi, consentendo ad eventuali controinteressati di intervenire nel procedimento

**CHIEDE CHE  
IL GIUDICE DEL LAVORO**



## **VOGLIA**

Autorizzare la notificazione del ricorso, del pedissequo decreto di fissazione di udienza, e/o, comunque, dei provvedimenti connessi, quanto ai controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito internet del MIUR

Marsala 17/07/2018

Avv. Vito De Stefano

